

**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/06/2013**

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Definizioni**

I Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione eli spazi ed aree pubbliche;

per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il ingolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 – Il funzionario addetto al canone**

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale Responsabile del Servizio Tributi, In particolare cura la riscossione del canone applicando le tariffe vigenti.
2. E' funzionario Responsabile del procedimento di concessione dell'occupazione il Responsabile del Servizio – Ufficio Sviluppo Economico e Produttivo. In particolare cura:
  - a. L'istruttoria della richiesta di occupazione;
  - b. Emette il provvedimento di concessione o di diniego, di revoca e di decadenza; cura tutte le operazioni di controllo, verifica, di diffida dei morosi segnalati dal Responsabile del Servizio Tributi;
  - c. Provvede al rimborso delle somme erroneamente versate.
3. Per le occupazioni temporanee connesse a lavori di edilizia il Funzionario Responsabile del procedimento di concessione della occupazione è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Locale: cura le attività di cui al comma 2. Per tali fattispecie di occupazione non è richiesto il parere dell'ufficio tecnico e/o Urbanistico purchè nella richiesta siano indicati gli estremi della concessione edilizia.
4. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione, del procedimento di concessione e della vigilanza è l'affidatario.

### **Art.4 - Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone è effettuata in forma diretta dal Comune. 2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare anche disgiuntamente, il servizio a terzi nei termini prescritti dall'art.52 comma 5°, del Decreto legislativo 23/12/97 n. 446.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo I – OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 5 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

- 1 Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree, private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
- 2 Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 3 Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
  - b.) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
- 4 Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b.) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
- 5 Ai fini dell'applicazione del canone:
  - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) sono considerate temporanee:
    - b/1 – le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
    - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- 6 Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

## **Articolo 6 - Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1 Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

## **Articolo 7 - Altre occupazioni**

- 1 La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante costituisce occupazione temporanea.
- 2 Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
- 3 Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
- 4 L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
- 5 Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 8, comma 6.
- 6 Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

## **Capo II - LA CONCESSIONE**

### **Articolo 8 - Richiesta di occupazione**

- 1 Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
- 2 La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune.

Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3 La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4 In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5 E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza previa acquisizione dei competenti pareri dell'Ufficio tecnico e della Polizia Municipale e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6 Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 06, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

## **Articolo 9 - Ufficio comunale competente**

1 La richiesta di occupazione di cui all'articolo 8 deve essere presentata al Servizio/Ufficio Sviluppo Economico e Produttivo .

## **Articolo 10 - Istruttoria della richiesta**

1 La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2 Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

## **Articolo 11 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale**

1 In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2 L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 15.

3 Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4 La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5 L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6 Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7 L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, previa acquisizione di apposita valutazione formulata dall'U.T.

8 Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Comune.

## **Articolo 12- Durata**

1 Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 05, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2 Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

### **Articolo 13- Titolarità della concessione**

1 La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2 Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### **Articolo 14- Rinnovo e disdetta della concessione**

1 I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2 Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3 Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga 7 giorni feriali prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4 Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

### **Articolo 15- Obblighi del concessionario**

1 Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2 Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.



## **Articolo 16- Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1 Il Comune, con atto motivato, può modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indirizzo.

2 La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3 Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4 La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5 Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6 Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti.

## **Articolo 17 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1 Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2 La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3 Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4 La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo sulla base dei verbali di accertamento redatti dagli addetti all'uopo nominati dal Sindaco o da altra documentazione pervenuta al Responsabile del Servizio.

### **Articolo 18- Limiti delle occupazioni**

1 Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2 Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3 Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita nei limiti indicati nei competenti pareri espressi dell'Ufficio tecnico e dalla Polizia Municipale. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiede, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4 All'interno delle zone di rilevanza storico- ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5 All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### **Articolo 19 – Uso dell'area concessa**

1 il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2 Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3 I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

## **Articolo 20 - Occupazioni abusive**

1 Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2 Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3 In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4 Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5 Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 35, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

## **Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **Articolo 21 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1 L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2 Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

3 Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Articolo 22- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1 La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati;
- c) durata della occupazione;

2 Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

3 Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "B" del Regolamento.

4 Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, con atto del Consiglio su proposta della Giunta comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

#### **Articolo 23- Classificazione delle strade**

1 Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2 La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3 La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "C"), del quale costituisce parte integrante.

4 La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **Articolo 24 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone**

1 Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati, o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2 Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3 Le misure di tariffa, determinate per aree non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €0,13 al mq.

4 Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, secondo la tariffa di cui all'allegato "B".

5 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad are, secondo la tariffa di cui all'allegato "B".

6 Le tariffe ordinarie del canone sono maggiorate nei casi e in misura pari alle percentuali indicate nell'allegata tabella "B".

## **Articolo 25 - Soggetto passivo**

1 Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, o dagli occupanti di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, o abusivi, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Capo II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 26 - Agevolazioni**

1 Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "B" allegata, sono ridotte:

- a) del 40% per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
- b) del 50% per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 6;
- c) del 50% per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;

- d) del 50% per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- e) del 40% per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.

2 Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **Articolo 27 - Esenzioni**

1 Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) gli accessi carrabili;
- p) le occupazioni di cui all'articolo 8, comma 6;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali;

s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

t) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile. Il canone non è dovuto nel caso che l'occupazione di suolo pubblico per accessi pedonali non è stata dettata da particolari esigenze architettoniche e/o funzionali liberamente scelte dal costruttore ma da una diversa sistemazione della via pubblica a seguito di modifica del livello stradale successiva alla realizzazione del manufatto e, comunque, indipendente dalla volontà del proprietario o affittuario;

u) le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio delle attività edilizie finanziate ai sensi della L.433/91.

### **Articolo 28 – Vigilanza**

L'attività di controllo, di accertamento, di contestazione e applicazione della sanzione per l'occupazione abusiva è gestita dal Corpo di Polizia Municipale o dai Vigili Urbani. Su segnalazione del Corpo di Polizia Municipale l'ufficio Tecnico effettua le verifiche e contestazioni di propria competenza in materia di violazioni edilizia e/o urbanistiche.

## **Titolo IV - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 29 - Accertamento**

1 L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione;

2 Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3 Il responsabile del procedimento concessorio comunica al richiedente, entro il termine di cui all'art.10, comma 2, l'esito dell'istruttoria del procedimento.

4 Il responsabile del procedimento rilascia l'atto di concessione previa acquisizione della quietanza dell'avvenuto versamento del canone dovuto.

5 In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti**

1 Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione.

2 Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3 Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **Articolo 31- Versamento per occupazioni temporanee**

1 Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 32.

2 Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.



## **Articolo 32- Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP", con arrotondamento a € 0.52 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 o per eccesso se è superiore

2 Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

4 Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a €10,32

5 Per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto sulle mani degli agenti riscuotitori, i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Responsabile di Ragioneria.

Le bollette rilasciate dagli agenti servono anche come concessione del diritto di occupazione. Le somme riscosse direttamente dovranno essere versate entro il giorno 5 del mese successivo.

## **Articolo 33 – Riscossione coattiva**

1 La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2 Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3 Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 34 – Rimborsi**

1 Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2 Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

## **Articolo 35 - Sanzioni**

1 Qualora le violazioni rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

2 Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

3 Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 36 - Contenzioso**

1 Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n.1034 del 1971.

2 Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione- se e quanto dovuto- restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 37 -Entrata in vigore!**

1 Il presente regolamento dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

2 Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di deposito, e con effetto dal 1° Gennaio 1999.

3 Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4 E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

### **Articolo 38 - Disposizioni transitorie**

1 Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 1999 risultavano con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f, del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

2 Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 Dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate dal titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

**UFFICIO TRIBUTI**

**ALLEGATO "A"**

**FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

(che danno luogo alla applicazione del c a n o n e di concessione)

**Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:**

1. aree mercatali
2. arredo urbano in genere
3. banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
4. cartellonistica pubblicitaria stradale
5. chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
6. dehors
7. dissuasori stradali
8. distributori di carburanti
9. distributori di tabacchi e simili
- 10.edicole esposizione di merce all'esterno di negozi
- 11.fioriere e simili
- 12.mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- 13.ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- 14.ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- 15.spazi riservati al parcheggio privato
- 16.spettacoli viaggianti e circensi

**Occupazioni del SOPRASSUOLO**

1. cavidotti, elettrodotti e simili
2. impianti a fime per trasporto merci o persone
3. insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
4. striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
5. tende solari e simili

**Occupazioni del SOTTOSUOLO**

6. cavidotti interrati
7. cisterne e serbatoi interrati in genere
8. condotte e tubazioni interrate
9. cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

**ALLEGATO " B "**

**UFFICIO TRIBUTI**

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazioni permanenti

Il canone è dovuto per anno solare commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

<b>Tariffa annua per metro quadrato graduata a seconda dell'imposta dell'area</b>			
<b>Categoria</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Occupazione del suolo</b>	24,00	12,00	7,00
<b>Occupazioni di sovrastanti il suolo</b>	12,00	6,00	4,00

J

**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

**UFFICIO TRIBUTI**

**PIANO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI  
PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI**

Per impianto e esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuto il seguente canone annuo:

<b>Località dove sono situati gli apparecchi</b>	<b>Categoria</b>		
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Centro abitato</b>	<b>11,00</b>	<b>5,50</b>	<b>3,25</b>
<b>Zona limitrofa</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Frazioni, sobborghi e zone periferiche</b>	<b>5,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,70</b>

# COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(PROVINCIA DI CATANIA)

## UFFICIO TRIBUTI

### 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Descrizione	Tariffa annua per metro quadrato graduata a secondo dell'importanza dell'area			
	Misure di riferimento tariffe	Categoria		
		I	II	III
Occupazione del suolo	Giornaliera	2,40	1,20	0,50
	Oraria	0,10	0,05	0,03
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo	Giornaliera	1,20	0,80	0,30
	Oraria	0,05	0,03	0,02
Occupazione effettuata in occasione di fiere - festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (maggiorazione 50%)	Giornaliera	4,80	2,40	0,80
	Oraria	0,15	0,10	0,05
Mercato settimanale	Giornaliera	0,48	0,36	0,24
	Oraria	0,25	0,20	0,15
Sagre e festività locali	Giornaliera	0,72	0,60	0,36
	Oraria	0,10	0,05	0,03
Occupazioni, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (50%)	Giornaliera	1,00	0,50	0,25
	Oraria	0,05	0,02	0,01
Occupazioni con auto, vetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (maggiorazione 10%)	Giornaliera	2,50	1,25	1,00
	Oraria	0,10	0,05	0,03
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (50%)	Giornaliera	1,00	0,50	0,25
	Oraria	0,03	0,02	0,01

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40%,

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

# COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

Cod. rise. 00243240876

## OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Occupazioni permanenti realizzati con cavi, conduttori, impianti. o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di dei pubblici servizi per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. L.1.250 per utente.

Il canone annuo miniJ110 non può essere inferiore al l. 1.000.000. =

### OCCUPAZIONI AVENTI CARATTERE TEMPORANEO

Il canone viene determinato, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
Occupazioni fino ad un Km. lineare				Occupazioni superiore al Km. lineare			
durata dell'occupazione				durata dell'occupazione			
Fino a 30 Gior.	Da 31 a 90 Gior.	Da 91 a 180 Gior.	Super.a 180 Gior.	fino a 30 Gior.	da 31 a 90 Gior.	Da 91 a 180 Gior.	superiore a 180 Gior.
Cat. 1°	6,50	7,00	8,50	11	8,50	11,00	16,50
Cat. 2°	3,25	3,50	4,25	5,50	4,25	5,50	8,25
Cat. 3°	2	2,00	2,12	3,25	2,12	3,25	5

## DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distribuzioni di carburante e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuto il seguente canone:

### CANONE ANNUALE

Località dove sono ubicati gli impianti

Per ogni serbatoi autonomo di capacità fino a 3000 litri  
Per ogni serbatoi autonomo di capacità fino a 3000 litri

Per ogni 1000 litri  
Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri

	Cat. 1°	Cat. 2°	Cat. 3	Cat. 1	Cat. 2°	Cat. 3°
a) Centro	41,50	15,18	12,36	49,45	24,72	14,85
b) Abitato	41,50	15,18	12,36	49,45	24,72	14,85
		15,20	12,50	50	24,72	15
c) Zona limitrofa	25,00	12,50	12,50	30,00	15,00	9,00
d) Sobborghi e zone periferiche	11	5,50	3,25	13	6,50	4



# COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

PROVINCIA di CATANIA

E-mail: comune.militello.ct@tau.it

Cod. Fisc.: 00 243 240 876

Telefono: 095/79411

Telefax: 095/65601

Prot. n°11692

Lì, 27/10/1998

OGGETTO: Classificazione strade, spazi ed aree pubbliche ai fini  
COSAP. Parere della Commissione Edilizia Comunale.

ALL'Ufficio di RAGIONERIA

**ALLEGATO "C"**

S E D E

In riscontro alla richiesta di parere della C.E.C. inerente  
l'oggetto, la stessa Commissione nella seduta del 15/10/1998 verb.n°16  
ha classificato le strade ed aree pubbliche nelle seguenti categorie:

CATEGORIA PRIMA	VIA UMBERTO - PIAZZA MUNICIPIO - PIAZZA VITT. EMANUELE - VIA ANGELO MAJORA- RANA - VIA PIETRO CARRERA - VIA ROMA - VIA MATRICE - VIALE REGINA MARGHE- RITA - CORSO XX SETTEMBRE - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (fino alla via Cavour) PIAZZA S. AGATA - VIA BALDANZA - VIA SUTERA - VIA PORTA DELLA TERRA - PIAZ- ZA S. MARIA DELLA SETTLA - LARGO DEL CASTELLO - LARGO S. NICOLO' IL VECCHIO VIA VINCENZO NATALE - PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - VIA VERGA - VIA REFORGIA TO - VICO CAMPISI - VIA A. DE GASPERI - VIA G.B. BASILE - VIALE RIMEMBRANZE VIA P. PE BRANCIFORTE - VIA DUCA D'AOSTA - VIA M. D'AZEGLIO - VIA N. SAURO VIA L. PIRANDELLO -(ALTRE ZONE MERCATO)- VIA IV NOVEMBRE - VIA A. DA MESSI- NA -
SECONDA	Le rimanenti strade e piazze del centro abitato. Zona artigianale.
TERZA	Zona agricola e silvo pastorale.

IL PRESIDENTE DELLA C.E.C.



*[Handwritten signature]*

02

28 OTT. 1998



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dr. Salvatore Zaccarano



ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Categoria	Denominazione delle strade ed aree pubbliche
PRIMA	VIA UMBERTO - PIAZZA MUNICIPIO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE - VIA ANGELO MAJORANA - VIA PIETRO CARRERA - VIA ROMA - VIA MATRICE - VIALE REGINA MARGHERITA - CORSO XX SETTEMBRE - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ( fino alla via Cavour) - PIAZZA S.AGATA - VIA BALDANZA - VIA SUTERA - VIA SENATORE MAJORANA - VIA DONNA GIOVANNA D'AUSTRIA - VIA PORTA DELLA TERRA - PIAZZA S.MARIA DELLA STELLA - LARGO DEL CASTELLO - LARGO S.NICOLÒ' IL VECCHIO - VIA VINCENZO NATALE - PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - VIA VERGA - VIA REFORGIATO - VICO CAMPISI
SECONDA	Le rimanenti strade e piazze del Centro abitato. Zona artigianale.
TERZA	Zona agricola e silvo pastorale.

VIA A. DE GASPERI - VIA G. BASTI - VIALE RIHEBRANZE  
 via P. de Brauciforte - via Duca D'Aosta, via M. S. Agostino  
 N. Sauro - via Pirandello - (altre zone mercato)  
 via IV Novembre, via A. La Messina, via Subero

COMMISSIONE EDILIZIA  
 MILITELLO VAL CATANIA  
 SEDUTA DEL 15 OTT. 1998 VERB. N. 16

Esaminato, si esprime parere:  
 - FAVOREVOLE:  - CONTRARIO:  - RINVIO  
 - Ad unanimità:  - A maggioranza:  - A condizione

COMMISSARI  
 Presidente: P. P. P.  
 Segretario: A. P.  
 Mediatore: M. P.

